

Anci Risponde: applicazione decreto Brunetta nei Comuni

Proseguono i lavori della Commissione ANCI per l'applicazione del decreto Brunetta. Nel corso degli ultimi incontri è stato definito l'iter delle attività relative alla sperimentazione del modello di rilevazione delle performances organizzative ed è stato discusso il documento di approfondimento degli aspetti di dettaglio della disciplina recata dal D. Lgs n. 150/2009 di maggiore interesse ed attualità per le amministrazioni locali.

In particolare, l'attenzione si è concentrata sulla disciplina dei nuovi sistemi di valutazione e sulle modalità di espletamento delle progressioni di carriera, vale a dire i concorsi con riserva agli interni. Per poter realizzare le progressioni di carriera previste nella programmazione triennale approvata successivamente all'entrata in vigore del decreto le amministrazioni infatti dovranno aver adeguato i propri ordinamenti alle previsioni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 150/2009. Sul tema dell'adeguamento è dunque a lavoro la Commissione. (ada)

1. I termini di adeguamento

Si chiede se il termine per l'approvazione del Piano della Performance da parte del Consiglio dell'Ente sia il 31 gennaio 2010 così come indicato nell'art. 10 comma 1 lettera a) oppure tale termine possa essere posticipato al 31 gennaio 2011 così come desumibile dall'art. 16 commi 2 e 3.

Risposta

In merito al quesito posto si ritiene che il termine ultimo per l'adeguamento ai principi desumibili dalle disposizioni recate dal Titolo II del decreto 150/2009 per gli enti locali sia il 31 dicembre 2010. Si ritiene inoltre che i termini puntualmente individuati dalle disposizioni del titolo II non siano immediatamente applicabili negli Enti locali in quanto si tratta non di principi ma di disposizioni di dettaglio.

2. Gli incentivi

Si chiede se alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 in materia di valutazione del personale con riferimento alla performance e al grado di raggiungimento di obiettivi definiti dall'ente, l'Amministrazione Comunale possa prevedere, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.2004, ulteriori risorse da destinare alle finalità previste dall'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999 per attivazione di nuovi servizi o miglioramento di quelli esistenti. In caso di risposta positiva è possibile disporre l'utilizzo di tali risorse come Progetti finalizzati?

Risposta

In merito al quesito proposto in merito all'applicabilità dell'art. 40 comma 3-bis del D.Lgs 165/2001, si ritiene che questa disposizione operi solo a seguito di adeguamento degli ordinamenti delle singole amministrazioni ai principi desumibili dalle norme dei Titoli II e III del D.Lgs 150/2009.

Pertanto sino ad allora e, comunque non oltre il 31/12/2010, eventuali stanziamenti aggiuntivi autorizzati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti sono possibili sempre, però, solo nel rigoroso rispetto dei limiti e vincoli ivi previsti.

3. Gli incarichi a contratto

Questo Ente intende conferire un incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n.

267/2000. Atteso che i restanti titolari di P.O. dell'Ente non sono in possesso del titolo di laurea e le aree non possono essere accorpate si chiede di conoscere quale sia la procedura corretta per addivenire al conferimento dell'incarico alla luce del D.Lgs. n. 150/2009.

Risposta

In merito al quesito proposto, relativo all'assunzione a tempo determinato di un responsabile di servizio ex art. 110, comma 1 D.Lgs n. 267/2000, si conferma la sua vigenza anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 150/2009. Permane, tuttavia, il problema di un corretto coordinamento di questa specifica disposizione con quella più generale, contenuta nell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2009. Sono, pertanto, in corso opportuni contatti tra i rappresentanti di ANCI e dei competenti Ministeri per la definizione di orientamenti condivisi.

4. Il contratto integrativo

Si chiede se la disposizione prevista dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/2009, sancisca la possibilità, per l'Amministrazione, in caso di mancato accordo sulla ripartizione del fondo per le risorse decentrate (produttività, progetti finalizzati, progressioni orizzontali, ecc.), di provvedere unilateralmente alla ripartizione stessa ed alle conseguenti attività di valutazione e liquidazione dei compensi al personale dipendente. Tanto in deroga al sistema delle relazioni sindacali previsto dai Contratti del 31.03.1999 e del 01.04.1999, che stabiliscono l'obbligatorietà dell'accordo tra parte pubblica e parte sindacale in riferimento al predetto argomento.

Risposta

Si ritiene che la norma del comma 3-ter dell'art. 40 del D.Lgs n.165/2001, che prevede la possibilità per le Amministrazioni di assumere decisioni unilaterali sulle materie di mancato accordo in sede di contrattazione decentrata integrativa, potrà essere applicata solo quando i CCNL avranno definito il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Solo alla scadenza di questo termine "le parti" potranno assumere "le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione".